

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2589

## PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato CARUSO

Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi

*Presentata il 30 luglio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle ultime legislature è stato particolarmente sentito il problema relativo all’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per i grandi invalidi, soprattutto dopo la sospensione del servizio militare di leva che ha fatto venire meno la figura del citato accompagnatore — compito tradizionalmente assolto dai giovani in servizio obbligatorio di leva — senza che sia stato possibile realizzare un corrispondente avvicendamento con i giovani che svolgono il servizio civile.

Il Parlamento, al fine di risolvere il problema dell’accompagnamento dei grandi invalidi di guerra sorto all’indomani della sospensione del servizio militare di leva, ha posto in essere un primo intervento con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, con cui ha istituito un assegno

sostitutivo dell’accompagnatore militare o di quello del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64. Tuttavia la limitata copertura finanziaria apprestata dalla citata legge n. 288 del 2002 ha impedito di erogare l’assegno sostitutivo a tutti i potenziali beneficiari. La legge, infatti, prevede che i grandi invalidi, il cui numero è accertato annualmente attraverso un decreto interministeriale, che alla data di entrata in vigore della legge già usufruivano dell’accompagnatore militare o civile, abbiano una priorità assoluta nel ricevere l’assegno, mentre gli altri possono ricevere l’assegno, in misura intera o ridotta in relazione alla percentuale di invalidità, nell’ambito delle residue disponibilità finanziarie disponibili ogni anno. Oltre alle conseguenze di tutta evidenza di tale pre-

visione, la complessa procedura prevista dalla legge n. 288 del 2002 ha evidenziato i limiti di un sistema fondato sulla reiterazione annuale delle istanze per ottenere l'assegno da parte di tutte le categorie di grandi invalidi e la sua erogazione con tempistiche molto dilatate.

Il Parlamento è intervenuto più volte sulla materia al fine di integrare il fondo previsto dalla legge n. 288 del 2002 e di consentire l'accoglimento di tutte le richieste di assegno sostitutivo degli invalidi aventi titolo. Si ha riguardo alla legge 7 febbraio 2006, n. 44, che è intervenuta nuovamente sulla materia e, nel tentativo di superare i limiti posti dalla citata legge n. 288 del 2002, ha integrato il fondo per gli anni 2006 e 2007; alla legge n. 184 del 2009, che analogamente ha provveduto per gli anni 2008 e 2009; e, infine alla legge n. 228 del 2012, con la quale è stata disposta l'integrazione del fondo per gli anni 2013 e 2014.

La presente proposta di legge intende risolvere sia la problematica legata alla complessità dell'*iter* procedurale per l'erogazione degli assegni, sia quella della limitatezza del fondo istituito dalla legge n. 288 del 2002, trasformando l'istituto in un beneficio di tipo finanziario da cui si decade solo nell'ipotesi di assegnazione di un accompagnatore del servizio civile e limitatamente al tempo in cui se ne beneficia.

In particolare l'articolo 1 interviene sull'articolo 1 della legge n. 288 del 2002 al fine di aumentare l'importo dell'assegno da 878 a 900 euro mensili (importo già

previsto per il solo anno 2013) e di introdurre semplificazioni e accelerazioni procedurali più volte sollecitate dalle associazioni di categoria. L'intervento prevede il superamento del sistema del decreto interministeriale ricognitivo del numero degli aventi diritto e del suo complesso e lungo *iter* di predisposizione annuale, nonché l'introduzione, a partire dal 2016, di un sistema di erogazione degli assegni basato su un elenco redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei criteri già previsti dalla legge n. 288 del 2002, sulla base dei beneficiari dell'assegno nell'anno 2015. Il sistema dell'elenco, il cui aggiornamento è previsto di anno in anno attraverso le domande di nuovi aventi diritto o di coloro che per qualsiasi motivo non abbiano inoltrato la domanda per ricevere l'assegno nell'anno 2015, eviterebbe agli invalidi di dover reiterare ogni anno l'istanza per la concessione dell'assegno, ma soprattutto consentirebbe un notevole anticipo delle procedure di liquidazione dello stesso consentendo di erogarlo unitamente alla pensione.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 3 della legge n. 288 del 2002 al fine di elevare, a partire dal 2015, il fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo di un importo corrispondente a quello da ultimo stanziato per gli anni 2013 e 2014 dall'articolo 1, comma 113, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che, al momento, si è rivelato sufficiente al soddisfacimento di tutte le istanze pervenute per ciascuna delle due citate annualità.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « di 878 euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 900 euro »;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: « entro il 30 aprile di ciascun anno, » sono inserite le seguenti: « fino all'anno 2015, »;

2) al secondo periodo, le parole: « a 878 euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 900 euro »;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fine di determinare il numero di assegni sostitutivi dell'accompagnatore militare che possono essere corrisposti annualmente, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione dei servizi del tesoro redige un elenco sulla base dei soggetti beneficiari dell'assegno medesimo nell'anno 2015 e delle risorse finanziarie disponibili. L'elenco è redatto secondo i criteri di priorità previsti dai commi 2 e 4. Qualora, nonostante l'applicazione di tali criteri di priorità, non sia possibile comunque, in relazione alle risorse finanziarie disponibili nell'anno, l'erogazione dell'assegno a tutti i potenziali aventi diritto di cui al comma 4, sono applicati i seguenti criteri:

a) l'ordine cronologico delle istanze presentate per la prima volta al fine di ottenere l'accompagnatore militare, come

risultante agli atti alla data del 31 dicembre 2015;

*b)* in assenza dell'istanza di cui alla lettera *a)*, l'ordine cronologico di presentazione per la prima volta delle istanze per ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

*4-ter.* I soggetti compresi nell'elenco di cui al comma *4-bis* non sono tenuti a presentare, per gli anni successivi al 2015, la richiesta di assegnazione di un accompagnatore né la richiesta dell'assegno in sostituzione dell'accompagnatore. Qualora sia loro successivamente assegnato un accompagnatore, i soggetti che percepiscono l'assegno sostitutivo sono obbligati a darne comunicazione, entro trenta giorni dalla notifica dell'assegnazione, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione dei servizi del tesoro. L'ufficio erogatore dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare provvede all'immediata sospensione del pagamento, nonché al recupero delle somme indebitamente percepite.

*4-quater.* L'elenco di cui al comma *4-bis* è aggiornato annualmente sulla base delle istanze presentate successivamente al 1° gennaio 2016 dai nuovi aventi titolo nonché da coloro che non hanno fatto richiesta dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore relativamente all'anno 2015 e che, per tale motivo, non risultano ricompresi nell'elenco stesso. Le istanze devono pervenire al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione dei servizi del tesoro entro il 30 novembre di ogni anno e sono inserite nell'elenco di cui al comma *4-bis* ai fini dell'eventuale attribuzione dell'assegno nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza. L'aggiornamento annuale dell'elenco avviene entro il 30 ottobre dell'anno che precede l'erogazione degli assegni, secondo i criteri stabiliti dal comma *4-bis*.

*4-quinquies.* Nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza,

il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ogni anno a informare gli interessati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, della rispettiva collocazione nell'elenco di cui al comma 4-*bis*, nonché del numero totale degli assegni che è possibile corrispondere nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ».

ART. 2.

(*Modifiche all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288*).

1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, a decorrere dall'anno 2015, la spesa di ulteriori 3.400.000 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni del comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2015, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in

termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009 ».

ART. 3.

*(Abrogazioni).*

1. La legge 7 febbraio 2006, n. 44, e la legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, sono abrogate.

PAGINA BIANCA



\*17PDL0060190\*